

## Decreto Semplificazioni fiscali:

### Via libera ad alcuni vantaggi fiscali per gli iscritti al RUNTS. Le Onlus?

Il Decreto Legge 21 Giugno 2022 N° 73 disciplinante *“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”*, all’art. 26 ha previsto la modifica dell’art. 104 del Codice del Terzo Settore (c.t.s.) inserendo, alla fine del primo comma, il seguente periodo: *“Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”*.

Al fine di rappresentare più facilmente quanto si vuole esprimere con il presente contributo, riporto il testo per intero dell’art. 104 Codice del Terzo Settore attualmente vigente (anche se il D.L. in commento non è stato ancora convertito) a seguito della suddetta modifica:

*“1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. **Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.***

*2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.*

*3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”*.

Ebbene, la novità introdotta dal c.d. *“Decreto Semplificazioni Fiscali”* è stata **correttamente** spiegata e sintetizzata in un [\*“Via Libera ai vantaggi fiscali per gli iscritti al Registro Unico del Terzo Settore”\*](#).

Nel contempo, la introduzione normativa si ritiene non debba essere foriera di fraintendimenti.

La norma introdotta, infatti, certamente, ha sciolto una serie di dubbi (alcuni inutili) sorti circa l’applicabilità, o meno, di alcuni tra i benefici fiscali di maggiore interesse delle realtà non profit e disciplinati dal Codice del Terzo Settore, confermando la possibilità di accesso alle suddette disposizioni fiscali agevolative dal momento dell’operatività del RUNTS a prescindere dal fatto che gli enti siano dotati della qualifica di ODV, APS o ONLUS.

Dalla lettura del primo e del secondo comma dell’originario testo dell’art. 104 c.t.s., infatti, era sorto il dubbio interpretativo se fosse impedita l’immediata applicabilità delle



Studio Legale  
**MARCELLINO**

misure di vantaggio dopo l'avvio del RUNTS agli enti di nuova iscrizione non rientranti nelle categorie di ODV, APS e ONLUS e, conseguentemente, se tali misure avrebbero potuto applicarsi solo dal primo gennaio del periodo successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, ai sensi dell'art. 104 comma 2 CTS.

Come evidenziato da Gabriele Sepio *"il dubbio poteva essere agevolmente risolto con una interpretazione di carattere sistematico principalmente per due ordini di motivi: le misure di vantaggio in questione non sono soggette al vaglio UE e sono applicabili già dal 1 gennaio 2018 ed, inoltre, con l'avvio del RUNTS i registri ODV e APS, citati al primo comma, non esistono più e sono stati assorbiti nel nuovo registro. Pertanto, una interpretazione letterale sarebbe stata priva di logica giacché avrebbe reso inapplicabili le misure di vantaggio a tutti gli enti iscritti nel RUNTS ivi incluse le APS e ODV nonché le ONLUS che, accedendo al nuovo Registro nazionale, perdono la rispettiva qualifica per diventare a tutti gli effetti ETS"*<sup>1</sup>.

La norma introdotta, però, nel contempo, non è e non può essere foriera di confusione con riguardo ad un'altra importante questione e, in particolare, circa l'esistente o meno spinta decisiva all'immediato ingresso nel RUNTS delle Onlus.

Di fatti, se è vero (come è vero) che la proposizione introdotta dal decreto semplificazioni fiscali al termine del comma 1 dell'art. 104 del CTS conferma l'applicazione di alcuni vantaggi fiscali agli enti iscritti al RUNTS, è altrettanto vero che la previsione di cui al comma 2 dell'art. 104 continua ad essere vigente e si è ancora in attesa della condizione in essa prescritta (ovvero, quella secondo cui: *"Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10..."*).

Ebbene, la norma introdotta dal c.d. *"Decreto Semplificazioni Fiscali"*, prevede quindi l'applicabilità di **alcune** delle agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del CTS - e, in particolare, quelle prescritte dagli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dall'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) - ma ciò non significa che sia divenuto chiaro e definisca quell'attesa ad oggi esistente affinché qualunque ONLUS possa ritenersi rassicurata dal procedere, prima della autorizzazione della Commissione Europea, con l'iscrizione al RUNTS e la conseguente cancellazione dell'anagrafe delle ONLUS.

Di fatti, l'art. 101 comma 10 del c.t.s., continua a subordinare all'autorizzazione della Commissione Europea, l'efficacia degli articoli 77, 79, comma 2bis, 80 e 86 del CTS.

Pertanto, se il c.d. *"Decreto Semplificazioni Fiscali"* ha consentito di chiarire circa l'applicabilità di **alcuni** benefici fiscali per gli enti che si iscrivono al RUNTS - ad esempio, di poter beneficiare delle detrazioni/deduzioni previste per le erogazioni liberali (art. 83 CTS); delle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS); delle esenzioni dei redditi degli immobili degli enti del volontariato e APS, etc... - al contempo non vi è ancora l'efficacia completa dell'art. 77 c.t.s. per le ONLUS.

Pertanto, non tutte le Onlus che ad oggi ancora godono di un sistema normativo e fiscale certo e rassicurante quale quello proprio delle onlus, posso dirsi sufficientemente ed adeguatamente rassicurate dal chiarimento offerto dal D.L. Semplificazioni Fiscali o possano ritenere di beneficiare di migliori condizioni qualora dovessero decidere di

---

<sup>1</sup> In op. cit. ["Via Libera ai vantaggi fiscali per gli iscritti al Registro Unico del Terzo Settore"](#).



Studio Legale  
**MARCELLINO**

abbandonare adesso il sistema normativo e fiscale onlus procedendo alla registrazione al RUNTS. Tenendosi altresì conto che, ad oggi, anche solo con riguardo alle agevolazioni introdotte nell'art. 104 del c.t.s., non risultano emanate note o circolari specifiche dall'Agenzia delle Entrate.

Insomma, certamente un passo avanti è stato compiuto. Ma, al fine di consentire una valutazione definitiva da parte di un considerevole numero di ONLUS circa il procedere alla iscrizione al RUNTS, manca ancora quanto prescritto e atteso dall'art. 104 comma 2 c.t.s..